

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINARO MARCO

Nella seduta del 03/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

Nel 2012 la ricorrente, aderendo ad una offerta promozionale, ha aperto due libretti di deposito presso l'intermediario convenuto: il n. 38994102, sul quale ha depositato circa 630.000,00 €, e il n. 40109188, sul quale erano giacenti circa 6.000,00 €.

Scaduta quella promozione, nell'aprile del 2013, il direttore della filiale di riferimento le ha proposto una nuova iniziativa definita "Smart", che prevedeva un tasso di interesse del 3%. La cliente ha aderito alla promozione su entrambi i libretti. Contemporaneamente, essendo prevista come condizione necessaria, ha chiesto ed attivato due carte bancomat: la n. 36080294, collegata al libretto con giacenza più elevata, e la n. 36080295, collegata al libretto con giacenza minore.

Nel febbraio 2014 ha scoperto che il tasso di interesse applicato al libretto con giacenza più elevata non era quello promozionale, ma quello ordinario; ha subito presentato reclamo, ma l'intermediario l'ha respinto, affermando che le norme contrattuali prevedevano che, in caso di più libretti aventi la medesima intestazione, se ne potesse "convertire" alla promozione soltanto uno. La ricorrente sostiene che questa circostanza non le era stata fatta presente, anzi le era stato prospettato esattamente il contrario, tant'è che ha sottoscritto e attivato la carta bancomat per entrambi i depositi. L'intermediario, inoltre, non ha spiegato come mai ha attivato la promozione sul libretto con giacenza minore anziché sull'altro, atteso che la ricorrente non aveva fatto una scelta simile, che sarebbe stata "grottesca", "autolesionista" e "drammaticamente" contraria ai suoi interessi.

Per i motivi citati la ricorrente in data 25.02.2014 ha presentato un secondo reclamo, chiedendo anche copia di tutta la documentazione contrattuale. Ha ricevuto riscontro parecchi mesi dopo: tra la documentazione ricevuta, relativamente al libretto n. 38994102 "non c'è traccia né del contratto 'smart' né ... di nessun altro contratto di sottoscrizione della carta". Relativamente all'altro libretto, invece, le è stata consegnata copia del contratto, che è definito proprio come "Modulo di sostituzione del Libretto Nominativo Ordinario con il Libretto SMART, che include ... la Carta Libretto ...". La ricorrente ribadisce la circostanza che aver sottoscritto la "carta libretto" anche per l'altro deposito dimostra "senza ombra di dubbio" come si siano svolti i fatti e la volontà delle parti.

La ricorrente chiede l'applicazione del tasso premiale del 3% sul libretto n. 36080294 per tutto il 2013 e fino al 25.02.2014, data in cui, "onde evitare un ulteriore aggravio dei danni", ha spostato tutte le giacenze sul conto "correttamente remunerato".

L'interessata chiede anche un risarcimento dei danni forfetariamente quantificato in € 2.500,00 "a titolo di indennizzo per danni materiali legati alla gestione della controversia, a spese di mobilità, a mancato reinvestimento delle somme".

L'intermediario resiste al ricorso e, dopo avere confermato che la ricorrente è titolare di due libretti di deposito, espone quanto segue:

- il 21.04.2013 la cliente ha aderito alla promozione "Smart" esclusivamente per il libretto n. 40109188, compilando e sottoscrivendo il modulo di adesione;
- in considerazione delle norme contrattuali vigenti all'epoca, si poteva convertire in "Smart" esclusivamente un solo libretto intestato alla stessa persona fisica;
- il deposito n. 38994102 non è mai stato convertito in "Smart" ed è rimasto un libretto ordinario;
- diversamente da quello che afferma la ricorrente, la presenza della carta n.

36080294, collegata al libretto oggetto di contestazione, non identifica ad alcun titolo tale deposito come “Smart”, poiché è prevista anche per i depositi ordinari.

L’intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso, per non essersi verificata alcuna propria responsabilità nella vicenda rappresentata.

Dopo avere ricevuto copia delle controdeduzioni, la ricorrente, con e-mail del 31 marzo 2015, ha osservato che l’intermediario si è limitato a sostenere che c’è un solo contratto “Smart” e non è stato invece in grado di produrre il contratto con il quale ella ha sottoscritto la carta libretto collegata al deposito n. 38994102. Questo contratto non esiste perché la sua richiesta era contenuta nel contratto “Smart” pure sottoscritto per questo deposito “e che ora non si trova e di cui ...viene grossolanamente negata l’esistenza”. E’ vero che la carta libretto può anche essere collegata ad un deposito ordinario, ma la sua richiesta va fatta sottoscrivendo un apposito modulo contrattuale che l’intermediario “non ha potuto produrre e che si è ben guardato dal menzionare”.

Con e-mail dell’8.04.2015 l’intermediario ha confermato il contenuto delle controdeduzioni.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita quindi di essere accolto.

Appare evidente dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione raccolta nel contraddittorio tra le parti come la ricorrente sia rimasta vittima di una errata informativa in sede precontrattuale al momento della richiesta di conversione dei due libretti al fine di ottenere il tasso premiale sulla base delle condizioni offerte dall’intermediario.

Ed infatti nel foglio informativo relativo al libretto “Smart” è chiarito che è consentita l’instanziazione di un solo libretto nominativo Smart alla stessa persona fisica. Per cui considerato che se tale informativa fosse stata fornita correttamente è ragionevole ritenere che la ricorrente avrebbe chiesto l’attivazione della promozione sul libretto con la più elevata giacenza (630.000 euro) piuttosto che su quello ove la giacenza era notevolmente inferiore (6.000 euro).

Davvero inverosimile appare infatti l’ipotesi sostenuta implicitamente dall’intermediario resistente che la ricorrente, qualora correttamente informata, abbia scelto consapevolmente di aderire all’offerta promozionale sul libretto avente giacenza minima anziché su quello avente una giacenza di oltre 600.000 euro.

Peraltro, anche la mancata allegazione anche in questa sede della documentazione

contrattuale relativa alla carta bancomat associata al libretto con la più elevata giacenza, costituisce ulteriore indizio non solo di una condotta poco trasparente, ma altresì idonea ad ulteriormente rafforzare il convincimento circa l'effettivo svolgimento dei fatti secondo quanto indicato nel ricorso.

Ad avviso del Collegio, dunque, l'intermediario resistente ha violato il canone di buona fede, che – come noto – circonda la vicenda contrattuale fin dalla fase della sua formazione. Nella giurisprudenza di legittimità costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui "l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto" (Cass. n. 24795/2008; n. 19024/2005). Nel caso di specie, tale dovere deve essere apprezzato anche alla luce della qualificazione professionale dell'intermediario, nonché del particolare tecnicismo della materia.

La stessa giurisprudenza di legittimità da ultimo citata riconosce altresì che la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto ha diritto al risarcimento del danno subito anche nel caso in cui il contratto sia stato poi stipulato, e ciò in linea con una autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (la nota decisione n. 26724/2007). In tali ipotesi il risarcimento deve esser ragguagliato al "minor vantaggio o al maggior aggravio economico" determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede.

Applicando tale principio, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'entità del risarcimento debba essere commisurata al mancato riconoscimento del tasso di interesse previsto dall'iniziativa promozionale indetta dall'intermediario ed alla quale la ricorrente ha aderito per il libretto n. 38994102 detratto un importo pari al tasso premiale percepito sul libretto n. 40109188 (al netto di quanto la ricorrente avrebbe comunque percepito al tasso base sul medesimo).

In conclusione, la cliente ha quindi diritto a vedersi riconosciuta a titolo risarcitorio, sulla giacenza del libretto nominativo n. 38994102, la somma corrispondente all'applicazione del tasso premiale (pari al 3%, come indicato nel Foglio informativo versato in atti) nel periodo che intercorre tra la data di adesione all'iniziativa da parte della medesima ricorrente (21 aprile 2013) e sino alla scadenza della stessa promozione; da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tale importo dovrà essere portata in detrazione la somma percepita a titolo di tasso premiale sul libretto n. 40109188 (importo a suo volta preliminarmente decurtato di quanto dovuto a titolo di interesse al tasso base su tale libretto).

L'intermediario è quindi invitato ad effettuare il calcolo dell'importo ora indicato, nonché a riconoscerlo alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che il tasso premiale debba essere corrisposto con riferimento al libretto n. 38994102 anziché sul libretto n. 40109188. Rigetta nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA